

# Le imprese minori in forma cooperativa\*

di EMANUELE CUSA

SOMMARIO: 1. I parametri per misurare la dimensione dell'impresa cooperativa. – 2. Il dato statistico relativo alla dimensione dell'impresa cooperativa. – 3. La disciplina inespresa del modello coop-s.r.l. – 4. Le reti cooperative tra PMI. - 4.1. La cooperativa con scopo consortile. - 4.2. Altre forme collaborative. – 5. Epilogo.

1. Una riflessione merita il legame tra il criterio della dimensione e due fattispecie legali: l'impresa e la cooperativa.

Si suole insegnare che la fattispecie impresa è articolata anche in funzione delle sue diverse dimensioni.

A prescindere dal soggetto titolare dell'impresa, l'attuale legislatore italiano normalmente utilizza, cumulativamente o separatamente, i seguenti parametri<sup>1</sup>, spesso di derivazione comunitaria, per misurare l'impresa e per segmentarne la disciplina: il suo fatturato (ossia il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, corrispondente alla voce A1 del conto economico), il totale del suo bilancio (ovvero l'intero attivo dello stato patrimoniale) e il totale dei suoi lavoratori<sup>2</sup>. Se poi si deve misurare l'impresa in-

\* Il presente scritto riproduce, con qualche modifica, il testo della relazione, con lo stesso titolo, presentata ad Ancona il 9 ottobre 2009 all'interno del Convegno *Le imprese minori nel nuovo diritto: tipologie organizzative, mezzi finanziari, strumenti risolutivi delle controversie e delle crisi*, organizzato dal CIRGIS.

<sup>1</sup> Da ultimo impiegati per differenziare gli imprenditori da eterotutelare in sede di negoziazione con gli intermediari offerenti servizi di natura bancaria e finanziaria; ai sensi infatti del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, recante *Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*, si definiscono come 'clientela [o clienti] al dettaglio', al fine di garantire loro una più forte tutela, i seguenti soggetti: «i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR».

<sup>2</sup> Corrispondenti o ai suoi dipendenti nell'art. 2435-bis, comma 1, n. 3, c.c. o, più ampiamente, agli occupati nell'impresa, definiti dal legislatore italiano [mediante l'art. 2, comma

solvente si utilizza anche l'ammontare dei suoi debiti (art. 1, comma 2, lett. c, l. fall.).

Tutti questi parametri valgono anche per l'impresa cooperativa, in quanto legittima forma d'impresa; sicché, ad esempio, tali parametri si applicano alla cooperativa, quando si deve verificare se può fallire o se può essere qualificata come una PMI ai fini della concessione di aiuti pubblici.

Parimenti la disciplina della società può essere articolata in funzione della dimensione della relativa impresa; in effetti, come la società può essere costretta a mutare la propria organizzazione interna se la sua impresa supera una certa soglia dimensionale (il che accade, ad esempio, quando la s.r.l. deve eleggere i sindaci una volta che non eserciti una PMI ai sensi dell'art. 2477, comma 3, c.c.), così la società può godere di una disciplina semplificata circa i suoi atti organizzativi se la sua impresa rimane sotto una certa soglia dimensionale (ad esempio, quella fissata nell'art. 2435-*bis*, comma 1, c.c., al fine di poter redigere il bilancio in forma abbreviata).

Anche queste articolazioni societarie valgono per la cooperativa, essendo essa una delle possibili fattispecie civilistiche di società. Così una cooperativa, a seconda della dimensione della sua impresa, può redigere il bilancio in forma abbreviata oppure può non avere un collegio sindacale (ai sensi dell'art. 2543, comma 1, c.c.).

La fattispecie cooperativa si distingue dalle altre fattispecie societarie per l'operare di un altro importante parametro capace di articolarne la disciplina: il numero dei soci.

Questo parametro, benché sia stato utilizzato per modulare anche la disciplina dell'impresa societaria lucrativa (rammento, ad esempio, l'art. 2-*bis*, delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, ove si qualifica come società facente ricorso al mercato del capitale di rischio quella, anche in forma cooperativa, avente, tra l'altro, più di duecento soci diversi da quelli di controllo), assume certamente un'importanza di gran lunga maggiore nella disciplina delle cooperative.

5, lett. c), d.m. 18 aprile 2005] sulla scorta della definizione comunitaria di piccola e media impresa (PMI) (contenuta nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) come «i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria». Da notare che il parametro costituito dal numero dei lavoratori era l'unico espresso nel 1942 per segmentare la disciplina civilistica dell'impresa, ai sensi dell'art. 2083 c.c.

Prima di esaminare il predetto parametro è però necessaria una precisazione: nel verificare il numero dei soci di una cooperativa in vista dell'applicazione di una data disciplina si dovranno normalmente computare i soli cooperatori e non anche gli eventuali soci finanziatori.

Il legislatore ha correlato diverse quantità di soci a frammenti dell'ordinamento cooperativo in funzione di queste tre fondamentali caratteristiche dell'impresa cooperativa: essere un'attività (i) economica; (ii) mutualistica; (iii) democraticamente controllata.

Legate al carattere economico e mutualistico dell'impresa sono le disposizioni fissanti compagini sociali minimali. In effetti, la cooperativa, per essere tale, non deve limitarsi a perseguire uno scopo mutualistico (art. 2511 c.c.), ma deve farlo esercitando un'attività economica, poiché è un'organizzazione societaria; per conseguenza, il codice civile impone alla cooperativa di avere una compagine sociale composta da almeno nove soci – o da almeno tre soci in caso di piccole imprese mutualistiche – poiché ciò garantisce (nella mente del legislatore) che l'attività sociale, prima di essere mutualistica (ossia rivolta soltanto od anche ai cooperatori)<sup>3</sup>, sia almeno economica (ossia non in perdita, in ragione di un numero insufficiente di beneficiari).

Legate invece al necessario carattere democratico sono, ad esempio, gli artt. 2519 e 2522 c.c., mediante i quali le cooperative sono bipartite in quelle disciplinate anche dalle norme sulla s.p.a. (coop-s.p.a.) e in quelle disciplinate anche dalle norme sulla s.r.l. (coop-s.r.l.). Una volta chiarito che democrazia cooperativa significa essenzialmente avere un'organizzazione capace di garantire una reale partecipazione dei soci alla vita sociale (così si esprime infatti lo stesso legislatore nel regolare la vigilanza sulle cooperative di diritto comune), l'imposizione del modello coop-s.p.a. alla cooperativa con un'ampia compagine sociale e con un'impresa non piccola significa salvaguardare la partecipazione dei soci mediante una sua procedimentalizzazione con significativi tratti di imperatività<sup>4</sup>. In presenza invece di compagini so-

<sup>3</sup> In effetti, il fatto che una cooperativa debba esercitare la propria attività per soddisfare direttamente i bisogni dei cooperatori non è logicamente incompatibile con una compagine sociale ristretta, al limite costituita da un unico cooperatore.

<sup>4</sup> Sul punto ricordo l'art. 5, comma 1, lett. g), l. 3 ottobre 2001, n. 366, il quale imponeva al legislatore delegato di «prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti».

ciali ristrette il modello coop-s.r.l. è l'ideale o addirittura obbligatorio (quando i soci sono compresi tra tre e otto), essendo quest'ultimo modello perlopiù imperniato sull'autotutela dei soci (presumibilmente, questi ultimi, imprenditori di sé stessi). Naturalmente, più cresce la compagine sociale, più è difficile garantire una partecipazione diretta di tutti i soci alla vita sociale; ecco dunque che il legislatore, in presenza di compagini sociali con determinate caratteristiche, addirittura ne impone il frazionamento in assemblee separate, realizzandosi così una sorta di democrazia indiretta, l'unica possibile quando sono molti i titolari dei diritti di partecipazione. In questo quadro è però da segnalarsi un'incoerenza del legislatore, allorquando consente alla cooperativa con un numero illimitato di soci di prescegliere il modello coop-s.r.l., a condizione che eserciti una piccola impresa (avente cioè un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, ai sensi dell'art. 2519, comma 2, c.c.).

2. Dall'esame di recenti dati statistici elaborati dal Ministero dello Sviluppo economico<sup>5</sup>, su un totale di 39.279 cooperative, 12.237 hanno meno di nove soci, 1.082 hanno più di cento soci, 9 hanno più di tremila soci e solo 8.101 cooperative hanno un fatturato superiore a un milione di euro. Dal che si ricava che la maggioranza delle cooperative oggi operanti non ha un'ampia compagine sociale ed esercita un'impresa certamente di piccole dimensioni.

Ciò nondimeno, la maggioranza delle cooperative è costituita in forma di coop-s.p.a.<sup>6</sup>. Il che può forse spiegarsi in ragione dei sospetti sul modello coop-s.r.l. da parte dei cooperatori, specialmente se appartenenti al movimento cooperativo organizzato.

<sup>5</sup> I dati riportati in questo scritto – fornitimi da Carlo Quattrocchi, responsabile dell'Unità Operativa Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico – tengono conto soltanto delle cooperative con un fatturato positivo che hanno adempito nel 2008 all'obbligo di deposito presso il registro delle imprese del C17 Modello Albo Cooperative, il quale tra l'altro serviva (almeno fino al 2009) per trasmettere annualmente al predetto registro e all'albo delle società cooperative i dati contabili di ciascuna cooperativa; dunque, i dati in parola si riferiscono ai bilanci relativi all'esercizio contabile 2007. Segnalo che, sempre sulla base di dati fornitimi, circa due cooperative su cinque non hanno presentato il C17 contenente i dati contabili relativi all'esercizio 2007; a fine 2008, infatti, risultavano iscritte nell'Albo delle Società Cooperative oltre 79.000 cooperative, mentre erano state 46.534 cooperative ad avere presentato nel 2008 il modello C17 con allegati i loro dati contabili.

<sup>6</sup> Secondo C. QUATTROCCHI, *Le dimensioni del fenomeno cooperativo italiano*, in E. CUSA (a cura di), *La cooperativa-s.r.l. tra legge e autonomia statutaria*, Padova, 2008, p. 18, le coop-s.r.l. sono circa «il 43% dell'intero mondo cooperativo nazionale».

3. Contrariamente a quanto risulta dalla prassi, ritengo che le imprese minori in forma cooperativa debbano preferire il modello coop-s.r.l. per almeno queste tre ragioni:

(i) il modello coop-s.r.l. gode di maggior flessibilità rispetto al modello coop-s.p.a.; la coop-s.r.l. dovrebbe pertanto consentire una maggior capacità di adattamento dell'organizzazione societaria alle specifiche esigenze dei cooperatori e della loro impresa;

(ii) il modello coop-s.r.l. può consentire interessanti risparmi di spesa, specialmente in materia di revisione legale dei conti;

(iii) il modello coop-s.r.l. risulta più coerente con il necessario carattere democratico della cooperativa; adottando questo modello, infatti, la disciplina della cooperativa si innesta su quella della s.r.l., la quale è imperniata sulla persona del socio.

Non vanno però sottaciuti i problemi legati all'opzione per il modello coop-s.r.l., essenzialmente legati al fatto che tale forma organizzativa gode di una disciplina quasi completamente implicita. Questa disciplina può essere infatti individuata ai sensi dell'art. 2519, comma 2, c.c. solo dopo:

(i) l'accertamento delle lacune dell'ordinamento cooperativo; il rinvio alla disciplina della s.r.l. opera infatti una volta che la materia da regolare non trovi già un'apposita norma nell'intero ordinamento cooperativo (e perciò anche nella caotica normativa extracodicistica delle cooperative);

(ii) l'espressione di un giudizio di compatibilità sulla richiamata norma della s.r.l.; l'interprete deve infatti chiedersi se detta norma sia compatibile non solo con la disciplina civilistica delle cooperative ma anche con l'intero ordinamento cooperativo.

Se ciò è vero, nell'adottare il modello coop-s.r.l. gli operatori devono essere consci (almeno in questa prima fase di applicazione della riforma del diritto societario) di dover sostenere due significativi costi (perlopiù comuni agli operatori che scegliessero il tipo s.r.l.): (i) l'incertezza sul diritto applicabile; (ii) i compensi di quei professionisti capaci di confezionare su misura il vestito statutario dell'impresa mutualistica.

Cionondimeno, esaminando l'odierna prassi e gli statuti tipo predisposti dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, sono convinto che vi siano ampi spazi di miglioramento per l'autonomia negoziale, essendo ancora quasi del tutto inesplorate le potenzialità legate alla flessibilità del modello coop-s.r.l.

4. Il tema delle imprese minori in forma cooperativa incrocia un altro argomento, oggi di moda: le reti tra PMI.

4.1. Le PMI cooperative, al pari delle PMI lucrative, spesso, per stare sul mercato, abbisognano di legami giuridici con altre imprese. Diversamente dalle grandi imprese, però, quelle piccole e medie prediligono, di norma, legami giuridici capaci di realizzare tra loro un coordinamento partecipativo, anziché un controllo gerarchico. Certamente gli strumenti ottimali per addivenire a questo coordinamento sono quelli accomunati dalla loro finalità consortile. Tra questi strumenti quello sempre più utilizzato è la società consortile con personalità giuridica, specialmente quando la collaborazione tra imprese sia destinata a durare nel tempo.

Come è noto, questa società può essere costituita secondo il codice civile adottando alternativamente uno dei seguenti quattro tipi societari: la s.p.a., la s.r.l., la s.a.p.a. e la cooperativa.

Una volta ricordato che la gran parte delle società consortili sono in forma di s.r.l., evidenzio almeno quattro vantaggi legati alla scelta del tipo cooperativo per perseguire finalità consortili. Vantaggi poi accentuati qualora si scegliesse il flessibile modello della coop-s.r.l., come d'altra parte dovrebbe naturalmente accadere in ragione del numero limitato di imprese che normalmente aderiscono a tali reti consortili<sup>7</sup>.

Il primo vantaggio attiene alla composizione della compagine sociale. In assenza di un'espressa disciplina speciale di segno opposto, il dato codicistico (comb. disp. artt. 2602, comma 1, e 2615-ter, comma 1, c.c.) è inequivoco nell'imporre lo *status* di imprenditore all'aspirante socio di una società consortile conforme ad uno dei tipi societari lucrativi. Questo vincolo non vale invece per la società cooperativa consortile, la quale può benissimo ammettere nella propria compagine sociale soggetti non qualificabili civilisticamente come imprenditori, magari riconoscendo a costoro la qualità di socio finanziatore ai sensi dell'art. 2526 c.c.

Il secondo vantaggio attiene al necessario carattere aperto della cooperativa consortile, stante la sua imperativa disciplina civilistica; sicché questo tipo societario si presenta come l'organizzazione ideale, ad esempio, nei distretti industriali<sup>8</sup>, là dove, magari in ra-

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 2519, comma 2, c.c., se i soci di queste società consortili fossero meno di venti, potrebbero scegliere il modello coop-s.r.l., a prescindere dal valore dell'attivo dello stato patrimoniale della società consortile.

<sup>8</sup> I quali trovano oggi la seguente lata definizione legale nell'art. 1, comma 366, l. 23 dicembre 2005, n. 266: «libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali».

gione di aiuti o riconoscimenti pubblici, si voglia consentire a tutte le imprese con determinate caratteristiche presenti in un certo territorio di entrare nelle relative strutture consortili.

Ogni volta che l'organizzazione consortile sia o debba essere aperta, il modello cooperativo offre un terzo vantaggio rispetto al modello lucrativo; in effetti, la disciplina del modello cooperativo non solo regola l'ingresso dell'aspirante socio attraverso la peculiare procedura di ammissione (art. 2528 c.c.), ma consente anche di non dover considerare l'ingresso di un nuovo socio come modificazione statutaria, dato il carattere variabile del capitale sociale delle cooperative (artt. 2511 e 2524 c.c.). Da segnalare inoltre che la scelta del modello cooperativo consentirebbe di avere un necessario controllo degli amministratori (art. 2530 c.c.), pure nel silenzio del contratto sociale, su qualsiasi trasferimento delle partecipazioni sociali.

Il quarto ed ultimo vantaggio è il necessario carattere democratico della cooperativa consortile, nel senso che nessun socio può avere un numero di voti tale da poter controllare da solo la società (come oggi espressamente prevede l'art. 2538, comma 4, c.c.); sicché, se la società consortile deve essere un'organizzazione democratica, magari in ragione dell'omogeneità delle imprese socie o dello stesso interesse economico che le muove a consorziarsi, il modello cooperativo è ideale (nonostante si potrebbe forse prevedere il voto capitario anche nella società consortile in forma di s.r.l.).

In ragione dei vantaggi appena descritti la cooperativa consortile può essere la struttura ideale per mettere in rete anche PMI lucrative, come d'altra parte è stato auspicato dalla stessa Commissione delle Comunità europee nella sua comunicazione (datata 23 febbraio 2004) *sulla promozione delle società cooperative in Europa*<sup>9</sup>. In tali casi, al limite, l'intera compagine sociale della coo-

<sup>9</sup> La suddetta comunicazione, al § 2.1.1, così recita: «Le cooperative possono essere un mezzo per affermare o accrescere il potere economico delle piccole e medie imprese (PMI) sul mercato. La cooperativa è una forma di società che permette alle PMI di acquisire alcuni dei vantaggi legati alla dimensione, quali le economie di scala, l'accesso ai mercati (compresa la partecipazione ai grandi appalti pubblici), il potere d'acquisto, il potere di commercializzazione, lo sviluppo della gestione, la capacità di formazione e di ricerca. Le cooperative costituiscono per le imprese uno strumento appropriato che consente loro di intraprendere attività comuni e condividerne i rischi, pur conservando la loro indipendenza. Le cooperative permettono anche l'integrazione verticale delle catene di produzione. Questo può essere vantaggioso per le piccole imprese che sono in posizione di debolezza nella catena di approvvigionamento e che desiderano appropriarsi del reddito derivante dal valore aggiunto dei loro prodotti e servizi. Tuttavia, la maggior parte delle imprese non cooperative ignora che la forma cooperativa può essere uno strumento appropriato per tali attività comuni».

perativa consortile potrebbe legittimamente essere formata solo da società lucrative. Segnalo nondimeno che, almeno per ora, gli enti coordinatori delle reti tra PMI lucrative sono giuridicamente costituiti perlopiù in forma di società lucrativa.

4.2. La cooperazione ha nel suo DNA la collaborazione tra cooperative, tanto è vero che questo modo di operare corrisponde al sesto principio cooperativo (denominato *Cooperazione tra cooperative*), da ultimo consolidato dall'Alleanza cooperativa internazionale nella *Dichiarazione di identità cooperativa* del 1995<sup>10</sup>. Tra gli attuali casi più significativi di rete italiana tra PMI cooperative ricordo il Gruppo Cooperativo CGM e il Sistema del Credito Cooperativo coordinato dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane (Federcasse): il primo costituisce la più grande rete italiana di imprese sociali, essendo formato da circa 1.100 cooperative sociali, a loro volta raggruppate in settantacinque consorzi; il secondo, invece, include la quasi totalità delle banche di credito cooperativo (BCC) e pertanto riguarda la maggioranza numerica degli operatori dell'intero settore bancario italiano.

Proprio in ragione della naturale caratteristica della cooperativa a collaborare con altre cooperative, il legislatore speciale ha da sempre offerto vari strumenti idonei a mettere in rete PMI cooperative. Strumenti che così si aggiungono alla cooperativa consortile disciplinata dal codice civile. Tra questi strumenti rammento i consorzi e le società consortili tra cooperative disciplinati dagli artt. 27 ss. d.lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, un armamentario ancora utilizzato dai cooperatori dei giorni nostri.

Tuttavia, specialmente in questo secolo, il legislatore, nazionale e comunitario, si è ingegnato a moltiplicare gli strumenti – societari o contrattuali – atti a consentire la costituzione di reti tra PMI cooperative, come la società cooperativa europea (regolata principalmente dal regolamento comunitario n. 1435/2003 del 22 luglio 2003) o il gruppo cooperativo paritetico (art. 2545-*septies* c.c.).

Questo affastellamento di nuove forme organizzative per facilitare la costituzione di stabili alleanze tra PMI non solo complica inutilmente l'ordinamento giuridico, ma spesso non trova neanche il gradimento degli stessi operatori. Rimanendo ai due esempi

<sup>10</sup> Ecco il testo del principio ricordato nel testo: «Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali, nazionali, regionali ed internazionali».

poc'anzi ricordati, mi risulta infatti che in tutta Europa siano state costituite meno di dieci cooperative europee e in Italia siano stati costituiti ventotto gruppi cooperativi paritetici, alcuni dei quali inoperanti.

Naturalmente, le PMI cooperative, per realizzare reti di imprese, possono utilizzare sia gli strumenti appositamente concepiti per loro, sia gli strumenti ideati per qualsiasi PMI, come, da ultimo, il contratto di rete e la sua infelice disciplina (contenuta nei commi 4-ter ss. dell'art. 3, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con l'art. 1 l. 9 aprile 2009, n. 33).

Le PMI cooperative, nello scegliere gli istituti per collaborare tra loro, trovano dei vincoli specialmente in ragione della finalità della rete e dei componenti della stessa. A titolo esemplificativo, circa questi vincoli, rammento che la scelta del gruppo cooperativo paritetico presuppone una rete solo tra cooperative (o enti mutualistici) ove l'organo coordinante – probabilmente, di norma, in forma di coop-s.r.l. – deve essere contrattualmente legittimato ad esercitare l'attività di direzione e coordinamento sulle PMI consorziate. La scelta invece del contratto di rete presuppone che con esso si intenda «accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato» (art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5 del 2009) delle imprese consorziate, mentre sono assenti vincoli circa la natura o la forma giuridica degli imprenditori sottoscrittori di tale contratto.

5. Spero che in futuro i consulenti d'impresa conoscano meglio le peculiarità e le potenzialità delle cooperative.

Di questa migliore conoscenza beneficerà certamente il nostro Paese, poiché ad essa farà seguito un pluralismo strutturale e funzionale delle nostre imprese.

Pluralismo, quello appena evocato, quanto mai necessario oggi, specialmente in ragione della crisi finanziaria ed economica che stiamo vivendo. L'impresa cooperativa, infatti, se correttamente interpretata, potrebbe essere un efficace antidoto agli eccessi dimensionali e speculativi dell'impresa esclusivamente lucrativa. Inoltre, la stessa potrebbe innalzare il tasso di democraticità nel sistema economico nazionale, in coerenza con la nostra Carta fondamentale, contribuendo così ad uno sviluppo più sostenibile della nostra economia.